ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/108/CE RELATIVA ALLA COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA, E DELLA DIRETTIVA 2014/30/UE DEL 26 FEBBRAIO 2014, CONCERNENTE L'ARMONIZZAZIONE DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALLA COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA (RIFUSIONE) CHE NE DISPONE L'ABROGAZIONE

Art. 14

Organismi di valutazione della conformità, notifica ed autorità di notifica

Ai fini della designazione degli organismi che possono espletare i compiti di cui all'allegato III, le autorita' competenti applicano i criteri di cui all'allegato VI. Per ottenere la designazione di cui al comma 1, gli organismi interessati presentano apposita istanza, corredata di ogni informazione e documentazione comprovante il rispetto dei criteri di cui all'allegato VI, al Ministero delle comunicazioni, che ne trasmette copia al Ministero dello sviluppo economico. Le disposizioni concernenti le modalita' di presentazione e il contenuto della domanda sono indicate nell'allegato VII. Il provvedimento di designazione ha durata triennale ed e' rinnovabile; esso e' rilasciato dal Ministero delle comunicazioni, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, entro centottanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Il Ministero dello sviluppo economico notifica alla Commissione europea gli organismi designati di cui al comma 1 ed ogni successiva variazione, precisando se questi organismi sono designati ad espletare i compiti di cui all'allegato III per tutte le apparecchiature disciplinate dal presente decreto legislativo e a verificare i requisiti essenziali di cui all'allegato I, o se il campo di applicazione della loro designazione e' limitato a determinati aspetti o categorie di apparecchiature di cui all'allegato VIII. Le autorita' competenti vigilano sull'attivita' degli organismi designati. Gli organismi nazionali designati trasmettono semestralmente alle autorita' competenti copia su supporto informatico delle dichiarazioni di conformita' rilasciate, nonche' degli eventuali rifiuti o revoche delle stesse, con relative motivazioni. Le autorita' competenti, quando accertano che un organismo notificato non soddisfa piu' i criteri indicati nell'allegato VI ovvero non espleta correttamente i propri compiti, adottano un provvedimento motivato di sospensione, invitando il destinatario a conformarsi ai requisiti previsti. Se il soggetto interessato non ottempera alle indicazioni, le autorita' competenti revocano la designazione. Le autorita' competenti informano la Commissione europea e gli altri Stati membri dei provvedimenti di cui al comma 8. Ai fini del rinnovo della sua designazione, l'organismo presenta apposita domanda con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla data di scadenza della designazione stessa, secondo le disposizioni di cui al

comma 3. Il provvedimento di rinnovo e' adottato dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.

Versione in vigore dal 10 novembre 2007, non più in vigore dal 26 maggio 2016 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 2004/108/CE relativa alla compatibilita' elettromagnetica, e della direttiva 2014/30/UE del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilita' elettromagnetica (rifusione) che ne dispone l'abrogazione
Estremi	Decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194
Capo	III — Vigilanza e sanzioni
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 9 novembre 2007

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-194-2007/art-14-organismi-di-valutazione-della-conformita-notifica-ed-autorita-di/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it